
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
S.C. APPROVVIGIONAMENTO E LOGISTICA EX ASL TO1
Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
PEC: logistica-ex-aslto1@pec.aslcittaditorino.it


**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI SANITARIE, PSICORIABILITATIVE E
PSICOPEDAGOGICHE PER LA S.C. RETE OSPEDALE TERRITORIO DISTRETTO 2
DELL'EX ASL TO1**

CODICE CIG: 7060691A87 - N. GARA SIMOG 6731105

S.C. Approvvigionamento e Logistica ex ASL TO1- Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
Fax 011.5662374 e-mail: ssgestapprovvigionamento@aslcittaditorino.it

Per la Ditta (Timbro e Firma) _____

Pag. 1 di 40



PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

NORMATIVA DI RIFERIMENTO, DEFINIZIONI E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1

(Normativa di riferimento)

L'appalto, oltre che dal bando di gara e dal presente capitolato, è disciplinato dalla seguente normativa:

- R.D. 18.11.1923, n. 2440 - Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per quanto non espressamente abrogato;
- R.D. 23.5.1924, n. 827 - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, per quanto non espressamente abrogato;
- Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (d'ora in poi abbreviato Codice dei Contratti);
- Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», d'ora in poi abbreviato *Codice dei Contratti*), per quanto non espressamente abrogato;
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i - Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa.
- Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- D.L. 179/2012 convertito nella L. 221/2012 (cd. "Sviluppo bis");
- Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) della Regione Piemonte 30 maggio 2016, n. 13-3370 – Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi" e direttive volte alla sua attuazione.

Art. 2

(Definizioni ed abbreviazioni)

Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni ed abbreviazioni:

- a) *Azienda Sanitaria* (di seguito abbreviato A.S.): s'intende l'Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino";

- b) *Operatore economico*: comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi;
- c) *Offerente*: è l'operatore economico che ha presentato un'offerta;
- d) *Soggetto aggiudicatario* (S.A.): s'intende quel soggetto candidato risultato aggiudicatario dell'appalto secondo le modalità di cui al presente capitolato;
- e) *Soggetto escluso*: s'intende quel soggetto candidato escluso dalla partecipazione alla gara perché non in possesso dei requisiti minimi richiesti ovvero abbia prodotto una documentazione incompleta o non conforme a quanto richiesto, tale da comportare l'esclusione dalla gara a norma del presente capitolato;
- f) *Legale rappresentante del soggetto candidato*: s'intende qualsiasi persona che ha il potere di rappresentanza del soggetto candidato;
- g) *Struttura Complessa Approvvigionamento e Logistica ex ASL TO1* (S.C. Approvvigionamento e Logistica ex ASL TO1): s'intende la Struttura Complessa Approvvigionamento e Logistica dell'ex A.S.L. TO1, sita in Via San Secondo, 29 - 10128 Torino;
- h) *Dipartimento di Salute Mentale ex ASL TO1* (D.S.M. ex ASL TO1): s'intende il Dipartimento di Salute Mentale dell'ex ASL TO1, sito in Via San Secondo 29 bis – 10128 Torino.

Art. 3

(Oggetto dell'Appalto)

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento di prestazioni sanitarie, psicoriabilitative e psicopedagogiche per la S.C. Rete Ospedale Territorio Distretto 2 dell'ex ASLTO1:

- A)** Centro di Salute Mentale di Via Spalato 15;
- B)** Centro di Salute Mentale Via Gorizia 114;
- C)** Centro di Salute Mentale di Via Negarville 8/28;
- D)** Centro Diurno di Via Gorizia 114;
- E)** Attività risocializzanti integrate sul territorio, compresi laboratori esterni;
- F)** Prestazioni sanitarie a carattere assistenziali, psicoriabilitative e psicopedagogiche dell'area della Residenzialità e Domiciliarità collegata ai Centri di Salute Mentale del Distretto 2 del DSM dell'ex ASL TO1.

La descrizione analitica delle prestazioni richieste è riportata nella Parte Seconda – Disciplinare Tecnico (Allegato n. 1) del presente Capitolato, redatto a cura della Direzione del Dipartimento di Salute Mentale dell'ex ASL TO1.

Qualora durante l'esecuzione dell'appalto in oggetto dovessero intervenire disposizioni normative che regolamentino nell'ambito della Salute Mentale nuove e vincolanti modalità prestazionali tra quelle oggetto del presente capitolato, il Soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adeguarvisi su richiesta dell'ASL.

S.C. Approvvigionamento e Logistica ex ASL TO1- Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
Fax 011.5662374 e-mail: ssgestapprovvigionamento@aslcitytorino.it

Ai sensi della Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 22/12/2015, gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara sono tenuti ad indicare nell'offerta e in qualsiasi comunicazione relativa alla gara, il Codice Identificativo Gare (CIG) e a versare il seguente contributo a favore dell'Autorità stessa con le modalità di cui all'art. 3 della succitata deliberazione e delle "Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 gennaio 2015" pubblicate sul sito internet dell'Autorità:

Codice CIG	Contributo dovuto
7060691A87	€ 200,00

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al servizio realizzato dalla suddetta Autorità per la verifica del possesso dei requisiti da parte degli Operatori Economici, denominato "AVCPASS", accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e scaricare il relativo "PASSOE" (documento che attesta che l'Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPASS), da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante.

Sulla base dei rischi da interferenza individuati, l'attuazione delle relative misure da adottare non comporta costi aggiuntivi per la sicurezza, come risulta dal D.U.V.R.I. preliminare allegato (Allegato sub 1.5).

Art. 4

(Durata dell'appalto)

L'appalto oggetto del presente capitolato avrà durata di sessanta mesi, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto.

L'aggiudicatario è comunque tenuto a garantire il servizio affidato, oltre la data di scadenza del contratto, alle stesse condizioni e modalità, senza eccezione alcuna, fino all'individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni.

L'Asl si riserva la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Asl medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

E' escluso ogni tacito rinnovo dell'appalto.

Art. 5

(Importo presunto dell'appalto)

L'importo complessivo presunto dell'appalto per 60 mesi è pari ad € 5.658.177,20 oneri fiscali esclusi.

Art. 6

(Quinto d'obbligo)

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 codice contratti, nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del valore di aggiudicazione, alle stesse condizioni del contratto.

Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto.

In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiara all'Amministrazione contraente che di tale diritto intende avvalersi.

Qualora il soggetto aggiudicatario non si avvalga di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.

TITOLO II

DISCIPLINARE DI GARA

Art. 7

(Procedura di scelta del contraente)

La procedura di scelta del contraente è quella della procedura aperta di cui all'art. 60 del Codice dei Contratti.

Art. 8

(Criterio di aggiudicazione)

Il criterio d'aggiudicazione è quello previsto all'art. 95 del Codice Contratti, cioè a favore del soggetto concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata in base a criteri di valutazione tecnico-qualitativa ed economica con assegnazione di 100 punti max, così ripartiti:

- | | | |
|------------------------------------|-----------|--------|
| A) valutazione economica | punti max | 50/100 |
| B) valutazione tecnico-qualitativa | punti max | 50/100 |
-

TOTALE punti max 100/100

A) valutazione economica - punti 50/100

I 50 punti disponibili per il coefficiente prezzo saranno attribuiti a ciascun candidato secondo un criterio di proporzionalità inversa (al costo complessivo annuo più basso, sarà assegnato il punteggio più alto e così via), applicando la seguente formula:

Pb

$P1 = \frac{Pb}{Px} \cdot P$

Px

P1 = punteggio da attribuire, Pb = costo più basso offerto, Px = prezzo in esame, P = punteggio massimo da attribuire (50 punti).

B) valutazione tecnico-qualitativa – punti 50/100

I 50 punti a disposizione della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte sotto il profilo tecnico qualitativo saranno assegnati come segue:

PARAMETRI DI VALUTAZIONE	Punti 50/100, così ripartiti:
Organizzazione del personale e strumenti attivati a garanzia della continuità assistenziale e contenimento del turn- over	Max punti 20
Modalità di realizzazione delle attività di supporto, a valenza dipartimentale, inerente la promozione dell'associazionismo degli utenti e della partecipazione del volontariato, del reinserimento lavorativo dei pazienti a carico al DSM	Max punti 10
Descrizione delle modalità di realizzazione dei laboratori e delle attività di risocializzazione, riabilitative e varie proposte per lo svolgimento delle prestazioni specificati nel Disciplinare Tecnico, con l'indicazione degli spazi e delle attrezzature dedicate	Max punti 15
Modalità di formazione permanente ai propri operatori, finalizzata ai servizi in appalto	Max punti 5

La Commissione giudicatrice di cui al successivo art. 21 esaminerà la documentazione presentata dalle ditte offerenti al fine di procedere all'assegnazione dei 50 punti a disposizione.


Qualora dalla valutazione degli elementi sopra esposti risulti un punteggio globale di valutazione tecnico-qualitativa inferiore a 26/50 punti, la proposta sarà ritenuta non idonea e pertanto l'offerta economica non sarà presa in considerazione.

Si precisa che, se nessun concorrente ottiene nella valutazione tecnico qualitativa il punteggio massimo previsto (50 punti), si procederà alla c.d. "riparametrazione", assegnando

S.C. Approvvigionamento e Logistica ex ASL TO1- Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
Fax 011.5662374 e-mail: ssgestapprovvigionamento@aslcitytorino.it

Per la Ditta (Timbro e Firma) _____

Pag. 6 di 40



50 punti al concorrente che ha ottenuto il punteggio qualitativo più alto e alle altre offerte un punteggio direttamente proporzionale applicando la seguente formula:

$$\text{Punteggio qualità offerta considerata} = \frac{50 \times \text{punteggio assegnato dalla Commissione}}{\text{miglior punteggio assegnato dalla Commissione}}$$

L'aggiudicazione avverrà a favore della Ditta che avrà ottenuto il punteggio totale maggiore (valutazioni a+b).

L'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza, di non procedere all'aggiudicazione.

Il soggetto candidato offerente rimane impegnato per il solo fatto di aver presentato offerta, mentre l'Amministrazione appaltante è libera di non procedere all'aggiudicazione senza che il soggetto candidato in gara possa pretendere compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso, la commissione di gara procederà con le modalità previste dall'art. 97 del Codice dei Contratti.

L'A.S.L. si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione in caso di una sola offerta ancorché valida.

L'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara nonché alla verifica delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia o di altre cause ostative.

Art. 9

(Requisiti di ammissibilità alla gara)

Per la partecipazione alla presente gara il soggetto candidato deve possedere quanto segue:

- a) requisiti di ordine generale;
- b) requisiti di idoneità professionale;
- c) adeguata capacità finanziaria ed economica;
- d) idonea capacità tecnica.

Art. 10


(Requisiti di ordine generale)

Sono esclusi dalla partecipazione alla presente gara i soggetti che rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Il concorrente attesta di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste dall'art. 80 del Codice Contratti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, redatta sul modello

S.C. Approvvigionamento e Logistica ex ASL TO1- Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
Fax 011.5662374 e-mail: ssgestapprovvigionamento@aslcitytorino.it

Per la Ditta (Timbro e Firma) _____



allegato sub 1.2, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Tale dichiarazione deve essere redatta sul modello di documento di gara unico europeo (DGUE), allegato sub 1.2, che verrà messo a disposizione in formato elettronico editabile.

Art. 11

(Documento di Gara Unico Europeo - DGUE)

Ai sensi dell'art. 85 codice contratti il concorrente dovrà, a pena di esclusione dalla gara, compilare e presentare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), in conformità al modello allegato sub 1.2, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'Impresa.

In caso di RTI o di Consorzio il DGUE dovrà essere prodotto, pena l'esclusione dalla gara:

- in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi: da tutte le imprese componenti il RTI o Consorzio;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) codice contratti: dal Consorzio medesimo e da tutte le Imprese consorziate indicate quali concorrenti.

Inoltre il DGUE dovrà essere prodotto:

- in caso di avvalimento: dall'Impresa ausiliaria;
- in caso di subappalto: dalle Imprese subappaltatrici.

Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché delle Linee Guida eventualmente adottate dall'A.N.A.C.

Con tale documento il concorrente dovrà, tra le altre cose, autodichiarare, ai sensi del DPR 445/2000:

- il numero di iscrizione al registro delle Imprese e l'oggetto sociale;
- il possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 80 codice contratti (Parte IV del DGUE);
- il possesso del requisito relativo alla capacità economica, finanziaria e tecnica di cui ai successivi art. 13 e 14, compilando a tal fine l'intera Parte IV;
- l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53 comma 16ter del D. Lgs. 165/2001 nei confronti della Stazione Appaltante;
- l'intenzione o meno di ricorrere al subappalto e la terna dei subappaltatori;
- in caso di ricorso all'avvalimento, l'identità dell'Impresa ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 codice contratti non si applicano alle Aziende o Società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del DL n. 306/1992, convertito con modificazioni dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. 159/2011 e affidate a un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 dell'art. 80, il concorrente dovrà indicare nell'apposito riquadro del DGUE (parte III sez. D) il riferimento (nominativo e dati anagrafici) ai soggetti previsti dal D. Lgs. 159/2011.

La dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 codice contratti dovrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80 comma 3 codice contratti.

Si precisa che nel DGUE, parte II sez. B: “Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico” il concorrente dovrà indicare nominativo, data e luogo di nascita, codice fiscale e carica dei sopra citati soggetti e in particolare:

- del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
 - dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza;
 - di soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti a una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori e agli institori ex art. 2203 cc), di direzione o di controllo;
 - del direttore tecnico;
 - del socio unico di persona fisica, ovvero del socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente);
- dei soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque fino alla presentazione dell'offerta;
- in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, di tutti i soggetti sopra indicati che hanno operato presso l'Impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi “soggetti cessati” per il concorrente (in tal caso il concorrente dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell'operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti).

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee a incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80 commi 1 e 5 codice contratti) o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

In caso di partecipazione in RTI o consorzio, a pena di esclusione:

- i requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 10 dovranno essere posseduti e dichiarati:
 - da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di RTI (sia costituito che costituendo);
 - da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo);
 - dal consorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti nel caso di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) codice contratti.
- Il requisito di capacità economico- finanziaria e tecnica di cui ai successivi art. 13 e 14:
 - dovrà essere posseduto dal RTI o dal Consorzio ordinario nel suo complesso; resta inteso che ciascuna impresa componente il RTI o il Consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la dichiarazione relativamente al proprio fatturato;
 - dovrà essere posseduto dal Consorzio oppure, ove indicate, dalle imprese consorziate indicate quale esecutrici, nel caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) codice contratti; resta inteso che sia il Consorzio che le imprese esecutrici dovranno rendere, comunque, la dichiarazione relativa al possesso o meno del requisito; resta fermo quanto previsto all'art. 47 comma 2 codice contratti.

Art. 12

(Requisiti di idoneità professionale)

Ai sensi dell'art. 83 del Codice dei Contratti i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.

Il possesso del suddetto requisito deve essere attestato nell'allegato modello sub 1.2 (DGUE) in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Art. 13

(Capacità economica e finanziaria)

La capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83, comma 1, e all'allegato XVII del Codice dei Contratti richiesta, a pena di esclusione, quale requisito di partecipazione è la seguente:

- a. che l'importo globale del fatturato realizzato dal soggetto candidato, nel triennio 2014

- 2016, sia complessivamente almeno pari alla metà dell'importo presunto di gara;
- b. che l'importo relativo alle prestazioni di servizi identici realizzati dal soggetto candidato, nel triennio 2014 - 2016, sia complessivamente almeno pari ad un terzo dell'importo presunto di gara.

Per “servizio identico” si intende un servizio avente parimenti ad oggetto “*prestazioni sanitarie, psicoriabilitative e psicopedagogiche presso i Centri di Salute Mentale delle AA.SS.LL.*”.

In ogni caso devono essere espressamente indicati i committenti, le tipologie di servizi effettuati, le date e i rispettivi importi.

Il concorrente attesta il possesso dei suddetti requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, redatta sul modello di Documento di Gara Unico Europeo (allegato sub 1.2).

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di capacità finanziaria ed economica devono essere prodotte da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento al fine di verificare il possesso delle capacità richieste in capo al raggruppamento nel suo insieme.

A comprova di quanto dichiarato la stazione appaltante procederà ad effettuare gli opportuni controlli.

Art. 14

(Capacità tecnica)

La capacità tecnica di cui all'art. 83, comma 1, e all'allegato XVII del Codice dei Contratti richiesta, a pena di esclusione, quale requisito di partecipazione alla presente gara, è che l'importo relativo ai servizi identici regolarmente realizzati dalla ditta candidata, nel triennio 2014 - 2016, sia complessivamente almeno pari ad un terzo dell'importo presunto di gara.

Per “servizio identico” si intende un servizio avente parimenti ad oggetto “prestazioni sanitarie, psicoriabilitative e psicopedagogiche presso i Centri di Salute Mentale delle AA.SS.LL.”.

Tale capacità dovrà essere certificata, mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con indicazione dei committenti, delle tipologie di forniture prestate, delle date e dei rispettivi importi e dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio, compilando l'allegato modello di Documento di Gara Unico Europeo (allegato sub 1.2)

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di capacità tecnica devono essere prodotte da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento al fine di verificare il possesso della capacità richieste in capo al raggruppamento nel suo insieme.

A comprova di quanto dichiarato la stazione appaltante procederà ad effettuare gli

opportuni controlli.

Art. 15

(Documentazione richiesta a corredo dell'offerta economica)

La documentazione richiesta a corredo dell'offerta economica è la seguente:

- a) documentazione di carattere generale di cui al successivo art. 16;
- b) documentazione tecnica di cui al successivo art. 19.

Art. 16

(Documentazione di carattere generale)

La documentazione di carattere generale da trasmettere firmata digitalmente, su chiavetta USB o altro supporto informatico, è la seguente:

- 1) copia del presente Capitolato Speciale d'Appalto e del Disciplinare Tecnico, timbrati e firmati per presa visione e accettazione su ogni foglio dal legale rappresentante o da persona munita dei necessari poteri. Il capitolato nella sua ultima pagina deve riportare la doppia sottoscrizione per l'approvazione delle clausole onerose; nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese il capitolato e le relative clausole onerose devono essere sottoscritti da ciascuna di esse;
- 2) copia del DUVRI preliminare, debitamente compilato, timbrato e firmato su ogni foglio dal legale rappresentante o da persona munita dei necessari poteri;
- 3) domanda di partecipazione alla presente procedura, rilasciata nelle forme di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, redatta sul modello predisposto da questa stazione appaltante (Allegato sub 1.1);
- 4) dichiarazione, rilasciata nelle forme di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali e di quelli di capacità economica, finanziaria e tecnica, redatta sul DGUE (Allegato sub 1.2); nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese la dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna di esse;
- 5) il modello “Patto di integrità degli appalti pubblici” (Allegato sub 1.3) debitamente compilato e sottoscritto su ogni foglio dal legale rappresentante o da persona munita dei necessari poteri per presa visione e accettazione;
- 6) documento, attestante l'avvenuto versamento della garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, pari al 2% (due per cento) dell'importo presunto di gara, che dovrà essere costituita con le modalità indicate nei successivi artt. 41 e 42, da provare con produzione dell'originale dell'avvenuto versamento in caso di cauzione ovvero dell'originale della polizza nel caso di fidejussione;
- 7) in caso di riduzione del 50% dell'importo della garanzia suddetta, documentazione comprovante il possesso delle relative certificazioni;

- 8) impegno, ai sensi dell'art. 93, comma 8, D.Lgs 50/2016, di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario;
- 9) ricevuta in originale del versamento del contributo in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 o fotocopia dello stesso, corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità, con precisa indicazione del codice CIG;
- 10) "PASSOE" relativo alla presente procedura di gara rilasciato dal sistema AVCPASS attraverso l'apposito link previsto sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS).
- 11) dichiarazione, rilasciata nelle forme di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, del domicilio eletto per le comunicazioni, indicando altresì l'indirizzo di posta elettronica (certificata e non certificata) e il numero di fax, per l'invio delle comunicazioni relative alla presente procedura.

E' fatto obbligo al soggetto offerente, pena esclusione dalla gara, di produrre tutta la documentazione in lingua italiana.

Tutta la documentazione dovrà essere firmata per esteso, tale da poter essere identificata con quella del documento presentato in fotocopia.

N.B. Le dichiarazioni rilasciate nelle forme di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dovranno essere accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore delle stesse.

Art. 17

(Documentazione comprovante la capacità economica, finanziaria e tecnica)

Al fine di comprovare il possesso della capacità economica, finanziaria e tecnica l'A.S.L. acquisirà le certificazioni rilasciate dalle competenti Amministrazioni od Enti relative ai servizi identici a quella oggetto della gara, ovvero aventi parimenti ad oggetto: *"prestazioni sanitarie, psicosociali e psicopedagogiche presso i Centri di Salute Mentale delle AA.SS.LL"*, realizzate nel triennio 2014 – 2016.

Tale documentazione, qualora trattasi di servizi prestati ad Amministrazioni ed Enti pubblici, è costituita da certificati rilasciati e vistati dagli enti medesimi.

Se, invece, trattasi di servizi prestati a privati i certificati sono rilasciati da questi o, in mancanza, è sufficiente una semplice dichiarazione del soggetto aggiudicatario.

In ogni caso devono essere espressamente indicati i committenti, le tipologie di servizi effettuati, le date e i rispettivi importi. Ogni certificato presentato deve recare l'attestazione di regolare esecuzione del servizio.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese i requisiti di capacità finanziaria ed economica devono essere posseduti cumulativamente da tutte le ditte partecipanti al raggruppamento, pertanto deve essere acquisita la documentazione di ciascuna delle ditte facenti parte dell'A.T.I. al fine di verificare il possesso delle richieste capacità in capo al raggruppamento nel suo insieme.

E' fatto obbligo al soggetto candidato, pena esclusione dalla gara, di produrre tutta la documentazione in lingua italiana.

Art. 18

(Documentazione tecnica)

La documentazione tecnica da trasmettere, firmata digitalmente, su chiavetta USB o altro supporto informatico, è la seguente:

DICITURA	CONTENUTO
Documento N°1	Organizzazione del personale e strumenti attivati a garanzia della continuità assistenziale e contenimento del turn- over
Documento N°2	Modalità di realizzazione delle attività di supporto, a valenza dipartimentale, inerente la promozione dell'associazionismo degli utenti e della partecipazione del volontariato, del reinserimento lavorativo dei pazienti a carico al DSM
Documento N°3	Descrizione delle modalità di realizzazione dei laboratori e delle attività di risocializzazione, riabilitative e varie proposte per lo svolgimento delle prestazioni specificati nel Disciplinare Tecnico, con l'indicazione degli spazi e delle attrezzature dedicate
Documento N°4	Modalità di formazione permanente ai propri operatori, finalizzata ai servizi in appalto
Documento N°5	EVENTUALE documentazione idonea a comprovare la sussistenza di segreti tecnici o commerciali.

Nella documentazione tecnica di cui al presente articolo NON deve essere riportato alcun riferimento ai PREZZI OFFERTI, pena l'esclusione dalla gara.

Tutta la documentazione presentata dovrà essere redatta in lingua italiana.

Le chiavette USB o i supporti informatici dovranno essere inseriti nella busta B "Documentazione tecnico-qualitativa", secondo quanto previsto nel successivo art. 30 e riportare chiaramente all'esterno la seguente dicitura: **“GARA N. 4/B02/17 – BUSTA B: CONTIENE DOCUMENTAZIONE TECNICO QUALITATIVA”**

Sull'esterno della busta devono, inoltre, essere riportati i dati della ditta offerente (ragione sociale, indirizzo, etc.)

Qualora nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime siano presenti informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali e che devono, pertanto, essere sottratte al diritto di accesso, il soggetto offerente deve opportunamente evidenziarle con una apposita dichiarazione.

In tal caso il soggetto offerente deve altresì trasmettere, ai sensi dell'art. 53, comma 5, D.Lgs. 50/2016, la documentazione idonea a comprovare la sussistenza di tali segreti. Tale documentazione costituisce il documento n. 5.

Non verranno prese in considerazione dichiarazioni prive della suddetta documentazione.

Art. 19

(Soccorso istruttorio)

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.lgs 50/2016. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa e che ha chiesto il soccorso istruttorio al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille dell'importo presunto dell'appalto. In tal caso, la stazione appaltante procede in conformità a quanto indicato al citato art. 83.

Art. 20

(Commissione giudicatrice)

La Commissione giudicatrice è composta da un numero di componenti dispari non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferisce l'appalto.

La Commissione Giudicatrice valuta la documentazione tecnico-qualitativa ed assegna il punteggio in base ai parametri definiti nel precedente art. 8.

Le valutazioni della Commissione saranno assunte collegialmente.

Art. 21

(Diritto d'accesso ai dati amministrativi)

L'Azienda Sanitaria, nei limiti imposti dalla normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di diritto d'accesso, si impegna a garantire l'accesso ai soggetti aventi diritto nei casi e nelle modalità previste dai regolamenti interni in materia e con i limiti previsti dall'art. 53 del Codice dei Contratti.

Art. 22

(Trattamento dei dati personali)

Al fine di rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal soggetto candidato, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, la stazione appaltante s'impegna a garantire che il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente gara ha la sola finalità di consentire l'accertamento del

possesso dei requisiti di idoneità e l'inesistenza di cause ostative.

Art. 23

(Riservatezza)

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Appalto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 24

(Riserva di verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate)

La stazione appaltante si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni autocertificate attraverso l'acquisizione della documentazione originale o con le altre modalità consentite dalla Legge.

La stazione appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 25

(Falsità delle dichiarazioni)

Qualora, a seguito delle verifiche disposte, la stazione appaltante accerti che il soggetto candidato o quello offerente ha fornito false dichiarazioni, procederà all'esclusione di tale soggetto, dandone comunicazione scritta al soggetto stesso ed assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni per consentire la presentazione di memorie difensive scritte.

Il provvedimento motivato di esclusione dalla gara comporta l'incameramento della cauzione provvisoria, l'eventuale richiesta di risarcimento di ulteriori danni, nonché, qualora il fatto integri gli estremi del reato, la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 26

(Offerta economica)

L'offerta economica dovrà:

- a) essere formulata unicamente utilizzando il relativo schema di offerta economica (Allegato sub 1.4), che dovrà, pena l'esclusione dalla gara, essere compilato in ogni suo campo;

- b) essere sottoscritta dal legale rappresentante o da persona munita dei necessari poteri;
- c) avere una validità non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza della presente gara;
- d) riportare i prezzi offerti in euro, espressi in cifre e in lettere, nonché l'aliquota IVA applicabile.

L'offerta economica di cui sopra dovrà altresì essere inserita in una singola busta recante la scritta: **"GARA N. 4/B02/17 – BUSTA C CONTIENE OFFERTA ECONOMICA relativa alla "PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI VARIE PER LA S.C. RETE OSPEDALE TERRITORIO DISTRETTO 2 DELL'EX ASLTO1"**.

In caso di discordanza tra i prezzi espressi in cifre e quelli espressi in lettere, saranno presi in considerazione quelli più vantaggiosi per l'Amministrazione.

Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso, la commissione di gara si riserva di procedere con le modalità previste dall'art. 97 del Codice dei Contratti.

L'offerta dovrà essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante dell'impresa offerente.

In caso di presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei d'impresе, costituiti o costituendi, deve essere indicata la quota parte di ciascuna impresa associata.


Non verranno accettate offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui e comunque in maniera difforme dalle presenti prescrizioni.

L'ASL escluderà i concorrenti per i quali dovesse accertare che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

L'offerta è immediatamente vincolante per il soggetto aggiudicatario, mentre per la stazione appaltante l'aggiudicazione diviene definitiva solo dopo l'avvenuta approvazione dell'aggiudicazione da parte dell'organo deliberante.

I concorrenti dovranno altresì indicare nell'offerta economica i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relativi alla sicurezza, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lvo 50/2016.

L'omessa indicazione di tali costi comporterà l'esclusione dell'offerta dalla procedura di gara.



Art. 27

(Validità delle offerte e prezzi)

Il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta.

Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l'aggiudicazione, il soggetto candidato, con espressa dichiarazione scritta, da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell'offerta, può recedere dall'offerta stessa.

La stazione appaltante, si riserva, qualora Consip, S.C.R. Piemonte Spa o altre Centrali di Committenza della Pubblica Amministrazione (P.A.) attivassero una convenzione in merito al servizio oggetto della presente gara, di effettuare una verifica comparata tra i prezzi della citata convenzione e quelli proposti dalla ditta aggiudicataria.

Qualora dalla predetta verifica si riscontrasse che i prezzi derivanti dalla menzionata convenzione di Consip o di S.C.R. Piemonte Spa o di altre Centrali di Committenza della P.A. fossero inferiori, la stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria della gara di adeguare i propri prezzi a quelli derivanti dalle suddette convenzioni. In caso di diniego, la stazione appaltante si riserva la facoltà di acquisire il servizio di interesse presso la ditta convenzionata mediante le suddette convenzioni senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere o di che rivalersi.

Art. 28

(Subappalto)

Il subappalto è ammesso in conformità a quanto previsto dall'art. 105 codice contratti, nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'ASL "Città di Torino" delle prestazioni subappaltate.

L'aggiudicatario deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Il subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 codice contratti, alle seguenti condizioni:

1. Il concorrente deve aver indicato, in sede di presentazione dell'offerta, le attività e/o i servizi che intende subappaltare e la terna dei subappaltatori, con il relativo DGUE;
2. Dopo la stipula del contratto, l'aggiudicatario deve depositare presso l'ASL "CITTÀ DI TORINO" originale o copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
3. L'aggiudicatario, unitamente al contratto di subappalto di cui sopra, deve produrre, ai sensi dell'art. 105 comma 7 codice contratti:
 - a. La dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con l'impresa subappaltatrice. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese

- facenti parte del RTI o del consorzio;
- b. La certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata;
- c. La dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 codice contratti.

L'aggiudicatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 codice contratti.

TITOLO III
MODALITA' DI INVIO DEI DOCUMENTI E DELL'OFFERTA

Art. 29

(Composizione del plico)

Il plico di confezionamento deve essere formato da una apposita busta debitamente chiusa e siglata sui lembi di chiusura, priva di ceralacca, sulla quale deve essere riportata in maniera chiara e leggibile la seguente dicitura:

**"CONTIENE OFFERTA RELATIVA ALLA GARA N° 4/B02/17
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI VARIE PER LA S.C.
RETE OSPEDALE TERRITORIO DISTRETTO 2 DELL'EX ASLTO1".**

Il suddetto plico deve contenere al suo interno le seguenti buste, ciascuna delle quali dovrà essere opportunamente chiusa, sigillata e siglata sui lembi di chiusura, priva di ceralacca, e riportare dicitura e contenuto come di seguito specificato:

Busta	Dicitura	Contenuto
☒ A	"GARA N. 4/B02/17 – BUSTA A - CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"	Supporto informatico contenente I documenti e le dichiarazioni di cui al precedente art. 16
☒ B	"GARA N. 4/B02/17 – BUSTA B - CONTIENE DOCUMENTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA"	Supporto informatico contenente la Documentazione tecnica di cui al precedente art. 18
☒ C	"GARA N. 4/B02/17 – BUSTA C – CONTIENE OFFERTA ECONOMICA"	Offerta economica di cui al precedente art. 26

S.C. Approvvigionamento e Logistica ex ASL TO1- Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
Fax 011.5662374 e-mail: ssgestapprovvigionamento@aslcitytorino.it

Per la Ditta (Timbro e Firma) _____

Pag. 19 di 40

Il suddetto plico deve:

- riportare, in maniera chiara e leggibile gli estremi del mittente (nome e ragione sociale del soggetto candidato concorrente);
- essere indirizzato a:

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
S.C. Approvvigionamento e Logistica
Segreteria - I° piano
Via San Secondo 29 – 10128 Torino

- pervenire, **pena esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12,00** del giorno **12/06/2017**, presso la S.C. Approvvigionamento e Logistica – Segreteria dell'A.S.L. (Via San Secondo, 29 – Torino – I piano) nei modi previsti dalla normativa vigente.

Si ricorda che la Segreteria della S.C. Approvvigionamento e Logistica è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 15,00.

La consegna del plico resta comunque a totale rischio del mittente.

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza.

Le espressioni "busta sigillata" e "plico sigillato" contenute nel presente capitolato, comportano che la busta ed il plico, oltre alla normale chiusura loro, propria, devono essere chiusi mediante l'applicazione su tutti i lembi di chiusura di un sigillo, in altre parole di una qualsiasi impronta o segno impresso su un materiale plastico atto ad assicurare la segretezza dell'offerta e nello stesso tempo a confermare l'autenticità della chiusura originaria.

Il plico contenente la documentazione deve essere allestito, confezionato e trasmesso nel rispetto delle formalità e del termine perentorio stabiliti nel presente capitolato.

TITOLO IV

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Art. 30


(Seduta di gara)

La gara si svolgerà in due sedute pubbliche, con le seguenti modalità:

1^ seduta:

- a) apertura dei plichi integri pervenuti dalle ditte offerenti entro il termine indicato;

S.C. Approvvigionamento e Logistica ex ASL TO1- Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
Fax 011.5662374 e-mail: ssgestapprovvigionamento@aslcitytorino.it



- b) apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa (Busta A) e verifica dei documenti ivi contenuti;
- c) apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica (Busta B) e constatazione della presentazione della documentazione che sarà consegnata alla Commissione Giudicatrice per la valutazione;

2^a seduta:

- a) pubblica lettura e acquisizione, da parte della Commissione di gara, del verbale delle valutazioni qualitative e del punteggio proposto dalla Commissione giudicatrice;
- b) eventuale riparametrazione dei punteggi qualitativi totali, in conformità a quanto previsto al precedente art. 8;
- c) apertura delle buste chiuse e sigillate contenenti le offerte economiche delle sole ditte ammesse e attribuzione dei 50 punti disponibili per il coefficiente economico secondo il criterio di proporzionalità inversa indicato al precedente art. 8 (al minor costo complessivo annuo, I.V.A. esclusa, sarà assegnato il punteggio più alto e così via);
- d) somma dei punteggi ottenuti in sede di valutazione qualitativa ed in sede di prezzi offerti e formazione della graduatoria ed aggiudicazione provvisoria al soggetto che avrà ottenuto il punteggio globalmente più alto.

La prima seduta pubblica si svolgerà, con le modalità sopra descritte, il giorno 13/06/2017 alle ore 10,30 presso la S.C. Approvvigionamento e Logistica ex ASL TO 1 sita in via San Secondo, 29 – Torino – 1° piano.

Art. 31

(Presenza dei Soggetti candidati)

Alle sedute pubbliche di cui al precedente articolo può presenziare ed intervenire un solo rappresentante per ciascuno dei soggetti candidati, munito di documento di identità in corso di validità e di una fotocopia dello stesso, nonché di speciale procura notarile qualora intenda richiedere l'iscrizione a verbale; entrambi i documenti dovranno essere consegnati alla Commissione di gara prima dell'inizio della seduta.

Art. 32

(Aggiudicazione)

La Commissione di gara, di cui al successivo art. 34, procederà alla proposta di aggiudicazione.

Detta aggiudicazione, immediatamente vincolante per il Soggetto aggiudicatario, diventa definitiva per l'Azienda Sanitaria dopo l'avvenuta approvazione dell'aggiudicazione da parte dell'organo deliberante.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di servizio specificate nel

S.C. Approvvigionamento e Logistica ex ASL TO1- Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
Fax 011.5662374 e-mail: ssgestapprovvigionamento@aslcitytorino.it

presente capitolato di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali.

Saranno altresì esclusi i concorrenti che offrano prestazioni che non possiedano le caratteristiche minime stabilite dal presente capitolato, ovvero che offrano un servizio con modalità difforme, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel presente capitolato.

L'Asl si riserva la facoltà:

- a) di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
- b) di sospendere o non aggiudicare la gara, qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza;
- c) di sospendere o non aggiudicare la gara in qualunque momento, senza oneri per l'Asl medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- d) di non procedere all'aggiudicazione qualora l'importo di quest'ultima risulti superiore all'importo presunto di gara, come definito nel precedente art. 5.

L'ASL si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in presenza di una sola offerta, ancorché valida.

I soggetti concorrenti rimangono impegnati per il solo fatto di avere presentato offerta, mentre l'Amministrazione appaltante è libera di non procedere all'aggiudicazione senza che le ditte in gara possano pretendere compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

L'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara nonché alla verifica delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia o di altre cause ostative.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la proposta di aggiudicazione qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza.

Art. 33

(Pari offerte)

Qualora due o più Soggetti candidati conseguano uguale punteggio complessivo l'appalto è affidato al soggetto che ha offerto il prezzo più basso.

Qualora anche l'importo offerto sia pari si procederà, nella medesima seduta, all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Qualora vi sia contrasto tra il prezzo indicato per ogni singola voce e l'importo totale del servizio verrà considerato valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione appaltante.

Qualora vi sia contrasto tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, verrà considerato valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione appaltante.

Art. 34

(Commissione di gara)

La Commissione di gara, che presiede alle sedute pubbliche, è composta da tre componenti, che verranno nominati dalla Direzione Generale con apposito provvedimento.

TITOLO V

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA

Art. 35

(Cause di esclusione dalla gara)

La stazione appaltante escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti, dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti.

TITOLO VI

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI

Art. 36

(Soggetti ammessi alla gara)

Sono ammessi a partecipare alla presente gara gli operatori economici indicati nell'art. 45 del Codice dei Contratti.

Art. 37

(Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti)

La costituzione e le modalità di partecipazione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di operatori sono disciplinati dagli artt. 47 e 48 del Codice dei Contratti.

In caso di partecipazione alla presente gara di raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari di concorrenti devono essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Art. 38

(Contenuti dell'atto di costituzione)

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

L'atto di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario, che deve risultare da scrittura privata autenticata, deve essere stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Si applicano le disposizioni previste nell'art. 48 del Codice dei Contratti.

Art. 39

(Concorrenza sleale)

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c), del Codice dei Contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Si rimanda alle disposizioni contenute nell'art. 48 del Codice dei Contratti.

TITOLO VII

CAUZIONI E GARANZIE FIDEIUSSORIE

Art. 40

(Cauzione provvisoria e modalità di costituzione)

L'offerta è corredata da una garanzia, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente, pari al 2% (due per cento) dell'importo presunto e, pertanto, pari a € 113.163,54.

La cauzione deve essere costituita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del Codice dei Contratti, qualora l'offerente risultasse affidatario.

L'importo della garanzia provvisoria può essere diminuito in ragione di quanto stabilito dall'art. 93 comma 7 codice contratti, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso.

Ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della garanzia che deriva dall'applicazione della riduzione precedente.

L'importo della garanzia è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni precedenti, nel caso in cui il concorrente sia in possesso alternativamente di:

- rating di legalità;
- attestazione del modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- certificazione "Social accountability 8000";
- certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;

S.C. Approvvigionamento e Logistica ex ASL TO1- Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
Fax 011.5662374 e-mail: ssgestapprovvigionamento@aslcittaditorino.it

- certificazione OHSAS 18001;
- certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia;
- certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici;
- certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni;

Si precisa inoltre che:

- a) in caso di partecipazione in RTI e/o Consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso dei predetti requisiti;
- b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio o le consorziate esecutrici siano in possesso dei predetti requisiti.

Ai fini della riduzione della garanzia il concorrente dovrà presentare:

- copia del/della certificazione ISO 9000/registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)/certificazione ambientale 14001/inventario di gas a effetto serra/impronta climatica (carbon footprint) di prodotto/rating di legalità/modello organizzativo/ certificazione social accountability 8000/ sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori o OHSAS 18001/certificazione UNI CEI EN ISO 50001/ certificazione UNI CEI 11352 o certificazione ISO 27001, con dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura;
- dichiarazione rilasciata dall'Ente competente attestante il possesso dei requisiti di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del documento, l'organismo che lo ha rilasciato/approvato, la data del rilascio/approvazione, la data di scadenza, l'attuale vigenza.

In alternativa, il possesso dei suddetti requisiti potrà essere oggetto di idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestante il possesso degli stessi, sottoscritta dal soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura.

L'ASL Città di Torino si riserva di eseguire verifiche a campione per riscontrare la veridicità delle dichiarazioni prodotte chiedendo ai concorrenti di presentare, entro apposito termine, la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti. Nel caso in cui tale documentazione non venisse fornita o, ove fornita, non fosse idonea a dimostrare il

S.C. Approvvigionamento e Logistica ex ASL TO1- Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
Fax 011.5662374 e-mail: ssgestapprovvigionamento@aslcitytorino.it

possesto dei requisiti dichiarati, l'ASL “CITTÀ DI TORINO” chiederà l'integrazione del valore della garanzia.

Art. 41

(Periodo di validità della cauzione provvisoria)

La cauzione provvisoria deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve contenere l'impegno del garante a rinnovarla nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

Art. 42

(Cauzione definitiva)

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo presunto dell'appalto per 60 mesi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 103 D.Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della A.S.L., che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento.

TITOLO VIII

ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Art. 43

(Spese di pubblicazione e registrazione)

Entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione l'Appaltatore ha l'obbligo di corrispondere a questa Azienda le spese relative alla pubblicazione degli avvisi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in applicazione di quanto disposto dall'art. 73, comma 5, del Codice dei Contratti.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 32 del D.L.gs. 50/2016, verrà stipulato con le ditte aggiudicatarie apposito contratto redatto.

Tutte le spese occorrenti e consequenziali alla stipulazione di tale contratto (bolli, tasse di registrazione, ecc.), nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 44

(Documentazione)

La Ditta aggiudicataria, entro quindici giorni, decorrenti dalla data di avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione, deve far pervenire all'A.S.L. i seguenti documenti:

1. deposito cauzionale definitivo, prestato con le modalità di cui al precedente art. 42;

2. in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, atto di costituzione, in conformità a quanto prescritto dal precedente articolo 38;
3. copia della polizza assicurativa di cui al successivo art. 53;
4. in riferimento all'art. 26 del D.Lgs 81/08:
 - a) una dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, nella quale il legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri, dichiara di aver preso visione del documento "Opuscolo informativo per ditte esterne" scaricabile al sito Internet dell'ASL: <http://www.aslto1.it/docum/infditte.pdf>;
 - b) una dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, nella quale il legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri, dichiara espressamente in relazione all'appalto in oggetto di "possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti dall'art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del D.Lgs 81/08";
5. rimborso delle spese di pubblicazione, in ottemperanza a quanto previsto al precedente art. 44;

L'ASL Città di Torino procederà alla verifica del possesso, in capo al soggetto aggiudicatario e a quello che segue in graduatoria, dei prescritti requisiti, come previsto all'art. 32 comma 7 e 85 codice contratti.

Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario non faccia pervenire la documentazione richiesta, non fornisca la prova o non confermi le proprie dichiarazioni, entro il termine suindicato, lo stesso verrà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione e si procederà all'escussione della relativa cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'ANAC, si procederà quindi alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione a favore del soggetto che segue in graduatoria.

Resta salva la facoltà per la stazione appaltante di richiesta di risarcimento dei danni ulteriori nonché della segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria.

A seguito di esplicita richiesta del soggetto aggiudicatario, il termine di presentazione della documentazione richiesta nel presente articolo può essere prorogato per ulteriori giorni quindici. Trascorso inutilmente tale termine la stazione appaltante dichiarerà la decadenza dell'aggiudicatario con le conseguenze di cui sopra.

Art. 45

(Oneri inerenti al servizio)

Tutte le spese derivanti dalla gestione del servizio oggetto del presente capitolato sono a totale carico del S.A.

TITOLO IX
PREZZI, PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Art. 46

(Modalità di fatturazione e pagamento dei corrispettivi)

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla emissione di fattura mensile.

La fattura mensile dovrà indicare, per le prestazioni sanitarie, il numero di ore prestate per tipologia di operatore, qualifica e sede di servizio. L'aggiudicatario dovrà presentare mensilmente copia del registro delle presenze indicante nominativi e turni svolti dal personale. Tale obbligo sussiste per tutto il personale operante.

La stazione appaltante, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procede alla verifica prevista dal Decreto del ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni" pubblicato su G.U. n. 63 del 14/03/2008.

Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo mandato a 60 gg. dalla data di ricezione delle stesse, regolari a norma di legge, ed eventuali altri documenti contabili, previa idonea produzione da parte della Ditta della documentazione attestante il versamento dei compensi ai dipendenti e altresì dei contributi previdenziali e contributivi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (art. 5 comma 2 D.M. 82/1994).

Ai sensi del Decreto Ministeriale (DM) n. 55 del 3 aprile 2013, l'A.S.L. non può accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato previsto da tale DM. Pertanto le fatture emesse dai fornitori in formato cartaceo non verranno registrate e verranno restituite al mittente con la richiesta di emissione in formato elettronico.

La fattura, per poter essere ricevuta, dovrà contenere sia il Codice Univoco Ufficio" (nel campo codice destinatario) che identifica l'ASL Città di Torino.

Per la data di ricevimento della fattura fa fede il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo dell'ASL; tale termine resterà temporaneamente sospeso qualora l'ASL richieda chiarimenti.

Gli interessi moratori decorreranno dal giorno successivo alla succitata scadenza.

In caso di ritardo nei pagamenti il saggio degli interessi ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231/02, è quello legale.

I pagamenti inoltre verranno effettuati in conformità a quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i, recante il "Piano straordinario contro le mafie".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 8 della suddetta legge il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a comunicare all'A.S.L., entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del contratto, i dati afferenti al conto bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del soggetto aggiudicatario dedicato/i.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ciascuna fattura emessa dal soggetto aggiudicatario dovrà contenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 della legge 17 dicembre 2010 n. 217, nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gare).

Il contratto che verrà stipulato con il soggetto aggiudicatario conterrà le seguenti clausole:

- a) L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria”.

In ogni caso l'A.S.L. committente si intende esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti sui conti correnti o alle persone comunque designate.

Art. 47

(Fatturazione e liquidazione a favore di raggruppamenti temporanei d'impresa)

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all'impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.

Art. 48

(Tesoriere dell'A.S.L.)


Il Tesoriere dell'Azienda Sanitaria è la Banca Intesa SanPaolo - Agenzia 20 – Via Cimarosa, 87 – Torino – c/c n. 100000046260 - cod. ABI 03069 – cod CAB 01020 – IBAN IT28Y0306901020100000046260.

Art. 49

(Incedibilità dei crediti. Divieto di cessione del contratto)

Il soggetto aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente capitolato, si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad esso derivanti dal presente appalto senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione contraente.

La cessione del credito senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione contraente rende inefficace il contratto di cessione nei confronti dell'Amministrazione medesima.



In caso di cessione del credito dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'art. 106, comma 13, del Codice dei Contratti.

E' fatto assoluto divieto al soggetto aggiudicatario di cedere, in tutto o in parte, il contratto derivante dal presente appalto.

Il mancato rispetto dei divieti di cui sopra comporta, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione contraente, l'immediata risoluzione del contratto per colpa del contraente.

Alla risoluzione del contratto consegue, quale clausola penale, l'incameramento della cauzione definitiva e l'addebito del maggior onere derivante all'Amministrazione contraente a causa della predetta risoluzione.

TITOLO X

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 50

(Esecuzione del contratto)

Il servizio di cui al presente capitolato avrà inizio con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto o eventualmente dalla data in quest'ultimo specificata.

La direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016, è affidata al Direttore del Dipartimento Salute Mentale ex ASL TO1 o suoi delegati.

Ai suddetti responsabili la ditta appaltatrice deve far riferimento per ciò che riguarda l'esecuzione del servizio.

Art. 51

(Responsabilità dell'appaltatore)

Durante l'esecuzione del contratto, il soggetto aggiudicatario sarà direttamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale a persone (ospiti, operatori o terzi) o cose e, comunque, di ogni danno che possa derivare all'Azienda Sanitaria in conseguenza dell'espletamento del servizio.

Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Il soggetto aggiudicatario designa una persona con funzioni di "Supervisore Responsabile" cui compete il controllo in ordine al corretto adempimento degli obblighi contrattuali gravanti sull'Impresa a norma del presente capitolato. Tutte le comunicazioni e le contestazioni fatte in contraddittorio con detto Supervisore si intendono fatte direttamente all'impresa.

S.C. Approvvigionamento e Logistica ex ASL TO1- Via San Secondo, 29 – 10128 Torino

Fax 011.5662374 e-mail: ssgestapprovvigionamento@aslcitytorino.it

Deve altresì essere comunicato un recapito (telefono cellulare) del Supervisore o comunque di un funzionario della Ditta, reperibile 24 ore su 24, inclusi i festivi, per straordinarie evenienze che richiedano programmazioni particolari (allagamenti, nevicate, crolli , etc..).

Art. 52

(Accertamenti e controlli periodici)

L'ASL può disporre, in qualsiasi momento, tutti gli accertamenti e i controlli sull'esecuzione del servizio.

Potranno inoltre essere effettuati controlli periodici da una Commissione dell'ASL, appositamente nominata dall'Amministrazione, per la verifica ed il controllo di attuazione delle prescrizioni di cui al presente capitolato, in contraddittorio con il responsabile dell'impresa aggiudicataria.

Art. 53

(Assicurazioni)

Il soggetto aggiudicatario deve disporre, per tutta la durata del contratto, di polizze di assicurazione stipulate con Compagnie di Assicurazione autorizzate ai sensi delle leggi vigenti, per i rischi connessi all'esecuzione del presente appalto.

L'aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula del contratto, a presentare all'ASL idonea copertura assicurativa.

In particolare, l'aggiudicatario potrà scegliere tra una delle due modalità di seguito riportate:

- produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per l'appalto conformi alle condizioni appresso riportate;
ovvero (in via alternativa)
- produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate con una apposita dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l'esistenza della stessa e la conformità alle condizioni appresso riportate.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Effetto e scadenza dell'assicurazione: l'assicurazione deve aver effetto per l'intera durata del contratto.

Novero dei terzi: dovrà essere espressamente considerata nel novero dei Terzi l'ASL TO 1.

Modifiche contrattuali, inadempienze, mancato pagamento del premio e cessazione della assicurazione:

La Società deve impegnarsi a:

- notificare alla ASL "Città di Torino", a mezzo lettera raccomandata, il mancato pagamento dei premi di assicurazione ed a considerare valida ed efficace la polizza in corso fino a quando non siano trascorsi 30 giorni dalla data in cui la raccomandata è stata ricevuta dalla ASL "Città di Torino". In mancanza di tale comunicazione la polizza continuerà la sua validità nei confronti della ASL "Città di Torino"

- non apportare alcuna variazione alla polizza senza il preventivo consenso scritto della ASL "Città di Torino" e a notificare a mezzo raccomandata alla ASL "Città di Torino" le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità ed efficacia della polizza.

- dare comunicazione alla ASL "Città di Torino" con lettera raccomandata circa il mancato rinnovo, la disdetta o l'annullamento della polizza con preavviso almeno 30 giorni prima della sua cessazione. In mancanza di tale comunicazione la polizza continuerà la sua validità nei confronti della ASL "Città di Torino".

Pagamento dei sinistri: i sinistri, indennizzabili ai sensi della polizza, verranno pagati direttamente al terzo danneggiato senza applicazione delle eventuali franchigie o scoperti previsti in polizza, i quali rimangono sempre a carico dell'aggiudicatario.

Il soggetto aggiudicatario deve provvedere alla stipulazione di una polizza assicurativa a beneficio dell'ASL "Città di Torino" e dei terzi per l'intera durata del contratto a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente appalto e/o di qualsiasi evento dal quale possa derivare danno a cose o persone.

In particolare detta polizza tiene indenne l'ASL "Città di Torino", compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché terzi, comprendendo nei terzi anche gli assistiti, gli assistiti tra di loro, i visitatori, i volontari e tutti i soggetti in qualsiasi caso coinvolti.

La Ditta dovrà pertanto provvedere alla stipula di una polizza di assicurazione RCT (Responsabilità Civile Terzi) contro danni a persone o cose che venissero arrecati dal proprio personale, o dagli ospiti o comunque da qualsiasi evento accaduto nell'espletamento del servizio per un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro ed € 3.000.000,00 per persona. Inoltre la polizza deve comprendere anche una garanzia di Responsabilità Civile verso i dipendenti del soggetto aggiudicatario per un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro ed € 1.500.000,00 per persona.

Copia della predetta polizza dovrà essere trasmessa alla S.C. Approvvigionamento e Logistica dell'ex prima dell'inizio del servizio, con attestazione dell'avvenuto pagamento di tutti i premi per l'intera durata prevista del contratto, salvo l'obbligo della Ditta aggiudicataria di rinnovare la validità in caso di ripetizione dell'affidamento.

La Ditta aggiudicataria è responsabile per i danni eventualmente arrecati alle cose mobili e immobili dell'ASL "Città di Torino" o comunque gestite dall'ASL "Città di Torino" sotto qualsiasi e più ampia forma consentita dalla legge, compreso il diritto di ritenzione.

Inoltre, resta inteso che:

- l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo costituisce condizione essenziale per l'A.S. e, pertanto qualora il soggetto aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza della copertura assicurativa di che trattasi, il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata, a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito;
- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'aggiudicatario della

S.C. Approvvigionamento e Logistica ex ASL TO1- Via San Secondo, 29 – 10128 Torino

Fax 011.5662374 e-mail: ssgestapprovvigionamento@aslcitytorino.it

- responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti;
- tale adempimento è vincolante per la stipula del contratto. L' A.S. si riserva il diritto di visionare preventivamente ed accettare le condizioni contrattuali ;
 - il soggetto aggiudicatario, a prescindere dalla stipula della polizza di RC resta pienamente e direttamente responsabile nei confronti dei Terzi e dell'A.S. per qualsiasi danno dallo stesso provocato durante l'esecuzione del contratto.

TITOLO XI

NORME RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO DALL'APPALTATORE

Art. 54

(Personale dell'Appaltatore)

L'appaltatore è direttamente responsabile della gestione del servizio e degli infortuni del proprio personale addetto, che dovrà essere opportunamente assicurato, addestrato ed istruito.

La Ditta dovrà sollevare l'ASL da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni sugli infortuni e responsabilità verso terzi.

A richiesta del committente, la Ditta dovrà produrre ogni documento utile a dimostrare la correttezza contributiva.

L'amministrazione dell'ASL si riserva la facoltà di operare, al riguardo, tutti i controlli che riterrà opportuni.

La Ditta appaltatrice è tenuta a fornire all'atto dell'affidamento dell'appalto, e a richiesta dell'ASL – e mantenere aggiornato – l'elenco nominativo del personale addetto al servizio e idoneo al suo corretto espletamento, con i dati anagrafici, la qualifica, le modalità di impiego, gli orari di lavoro e gli estremi dei documenti di lavoro, assicurativi e formativi, impegnandosi a comunicare preventivamente ogni variazione. La Ditta appaltatrice dovrà inoltre esibire, ad ogni richiesta dell'ASL il libro matricola in regola con le vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro del settore. L'ASL rimane estranea ad ogni rapporto tra l'appaltatore e il personale da lui dipendente.

Nell'esecuzione delle operazioni in cui si articolano le prestazioni che fanno carico alla Ditta, quest'ultima dovrà rispettare tutte le vigenti norme e prescrizioni ed ogni necessaria cautela in materia igienico – sanitaria e per la sicurezza (D.Lgs. 81/08), nonché delle disposizioni prescritte dal regolamento CE 852/2004, loro s.m.i. ed in subordine alla normativa regionale e comunale in materia.

L'ASL, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa comunicazione alla Ditta aggiudicataria delle inadempienze riscontrate, denuncerà al competente Ispettorato del Lavoro tali violazioni riservandosi il diritto di sospendere i pagamenti dei corrispettivi e di incamerare l'intera cauzione definitiva che la Ditta aggiudicataria deve immediatamente reintegrare. La somma incamerata sarà restituita soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale
"Città di Torino"**

Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Codice Fiscale/Partita Iva 11632570013
Sede legale provvisoria:
c.so Svizzera, 164 – 10149 Torino
☎ 011/4393111



dichiarato che la Ditta aggiudicataria è in regola.

La Ditta è tenuta a provvedere alla dotazione del vestiario di lavoro del proprio personale. Tale vestiario dovrà rispondere alle esigenze sanitarie sempre in condizioni di irrepreensibile pulizia e di colorazione tale da consentire l'immediata distinzione dal personale dell'ASL.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuali previsti dalla vigente normativa e connessi ai rischi specifici, incluso il "rischio biologico".

La Ditta si impegna a mantenere la più stretta disciplina fra il personale alle proprie dipendenze e a prendere idonei provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti che si comportassero in modo non corretto nei confronti della committente, fino all'allontanamento nei casi di particolare gravità. Uguale provvedimento può essere contemplato nell'ipotesi di violazioni delle norme igieniche.

In caso di scioperi del personale della Ditta o di altre cause di forza maggiore (non saranno considerati tali le ferie le aspettative, le malattie) deve essere assicurato un servizio di emergenza che va, comunque, concordato con la Direzione del Dipartimento di Salute Mentale.

Art. 55

(Norme a tutela dei lavoratori – Clausola sociale)

Per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato la Ditta appaltatrice deve impiegare esclusivamente personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia di assicurazioni sociali, previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche ed in regola con quanto previsto dalle norme vigenti in materia di igiene pubblica assumendone i relativi oneri.

L'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Ai fini della promozione della stabilità occupazionale, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs n. 50/2016 ed in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 13 – 3370 del 30/05/2016 della Regione Piemonte, l'aggiudicatario ha l'obbligo di assorbire nel proprio organico con carattere di continuità, a condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, ivi compreso quanto previsto dall'art. 1 c. 42 della legge 28 giugno 2012 n. 92, senza periodo di prova con riconoscimento dell'anzianità economica maturata e maturanda, il personale attualmente impiegato dall'appaltatore uscente nelle prestazioni del servizio oggetto di appalto, in possesso dei requisiti ed in conformità ai fabbisogni richiesti nel Disciplinare Tecnico.

S.C. Approvvigionamento e Logistica ex ASL TO1- Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
Fax 011.5662374 e-mail: ssgestapprovvigionamento@aslcitytorino.it

Per la Ditta (Timbro e Firma) _____

Pag. 34 di 40

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad assicurare i diritti individuali acquisiti e la giusta tutela al personale operante in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco legge 300/1970, al momento dell'avvio del servizio, garantendo l'assorbimento al termine del periodo di separazione dal lavoro.

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs n. 50/2016, l'appaltatore subentrante dovrà altresì applicare i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

I dati relativi al personale addetto al servizio oggetto dell'appalto, forniti dall'attuale gestore, sono dettagliatamente riportati nell'allegato n. 6.

L'Impresa si obbliga infine a garantire l'osservanza della legge n. 300/70.

E' fatta salva la facoltà della ASL di richiedere alla Ditta appaltatrice, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la documentazione probatoria di tutti gli adempimenti sopraccitati, ivi comprese le probatorie dei versamenti contributivi.

Il S.A. riconosce che l'ASL appaltante risulta estranea a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra la Ditta stessa ed il personale dipendente della Ditta medesima.

Le parti danno atto ed accettano che nessun rapporto di lavoro o di incarico viene ad instaurarsi tra l'ASL ed il personale addetto all'espletamento dell'appalto.

TITOLO XII

INADEMPIMENTI, PENALITA' E RESPONSABILITA' PENALI

Art. 56

(Inadempimenti contrattuali)

L'A.S.L., in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali da non comportare l'immediata risoluzione del contratto, contesta, mediante lettera raccomandata A.R., le inadempienze riscontrate, assegnando un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.

Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà applicata sulla base di un formale provvedimento nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto aggiudicatario nonché delle ragioni per cui l'A.S.L. ritiene di procedere all'applicazione della penale.

Art. 57

(Acquisti sul libero mercato)

L'A.S. ha facoltà di avvalersi, sul libero mercato, del medesimo servizio oggetto del presente capitolato, in caso di inadempimento contrattuale del soggetto aggiudicatario. L'eventuale maggior onere da ciò derivante è a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 58

(Clausola risolutiva espressa)

Fatti salvi i disposti di cui agli artt. 4 (*Durata dell'appalto*) e 49 (*Incedibilità dei crediti. Divieto di cessione del contratto*) del presente capitolato, il contratto si risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione del relativo procedimento, nei seguenti casi:

- a) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate tre penalità con le modalità di cui al successivo art. 59 e sia riscontrata una ulteriore inadempienza;
- b) per gravi inadempienze, frode o altro, compresa l'immotivata interruzione del servizio, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto, con eventuale applicazione dei successivi artt. 61 e 62;
- c) per l'accertata inosservanza delle norme di legge concernenti il personale dipendente del soggetto aggiudicatario, compresa la mancata applicazione dei contratti collettivi;
- d) in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- e) in caso di cessione a terzi dell'attività del soggetto aggiudicatario;
- f) per un diverso assetto organizzativo dell'A.S.L. che faccia venire meno la necessità di prestazione del servizio oggetto del presente appalto, ad esempio, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: accorpamento o soppressione o trasferimento o conferimento delle strutture e/o delle attività gestionali cui sono riferiti i servizi oggetto del presente appalto; modifica dell'attuale modello gestionale; inserimento di personale dipendente a qualsiasi titolo dall'ASL per l'effettuazione dei servizi oggetto del presente appalto, ecc..;
- g) per motivate esigenze di pubblico interesse non dipendenti da causa del fornitore specificate nel provvedimento di risoluzione;
- h) qualora disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative non dipendenti dalla volontà dell'ASL "Città di Torino" non consentano la prosecuzione totale o parziale del servizio.

Al verificarsi delle sopra indicate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto non appena

S.C. Approvvigionamento e Logistica ex ASL TO1- Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
Fax 011.5662374 e-mail: ssgestapprovvigionamento@aslcitytorino.it

l'A.S.L., concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta, in forma di lettera raccomandata o pec, al soggetto aggiudicatario. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perviene all'indirizzo del soggetto aggiudicatario.

Nei casi previsti nelle precedenti lettere a), b), c), d), e), il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'A.S. è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento del servizio ad altra ditta.

Nei casi previsti dalle lettere f), g), e h) la risoluzione si applica senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere danni o compensi di sorta.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso d'incameramento totale o parziale della cauzione, la ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Art. 59 *(Penalità)*

L'A.S.L., a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del soggetto aggiudicatario le quali devono pervenire entro 10 gg dalla data di contestazione.

Qualora la violazione risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.


L'ammontare della penale varia secondo la gravità dell'inadempienza accertata, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00.

Trattandosi di servizio pubblico l'impresa aggiudicataria dovrà sottoscrivere nel proprio ambito aziendale adeguati regolamenti di servizio, validati dall'A.S.L., al fine di evitare interruzioni dell'attività. Dovrà quindi essere garantita l'effettuazione, in caso di scioperi di categoria, di un servizio di emergenza, con adeguato preavviso all'Amministrazione.

Sono sempre a carico dell'appaltatore le deficienze di servizio, dipendenti da:

- ritardi per mancanza di materiali, mezzi d'opera ed altro che non consenta il tempestivo svolgimento del servizio;
- carenze di personale;
- scioperi, limitatamente agli scioperi aziendali (ossia limitati ai propri dipendenti).
- mancata realizzazione o ritardi rispetto al piano di miglioramento (presentato in fase di valutazione dal concorrente) strutturale, impiantistico e di arredi/attrezzature.

S.C. Approvvigionamento e Logistica ex ASL TO1- Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
Fax 011.5662374 e-mail: ssgestapprovvigionamento@aslcittaditorino.it



Resta precisato che le eventuali deficienze, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per la adozione degli opportuni provvedimenti.

Ove le deficienze di cui sopra si ripetessero e/o protraessero in misura ritenuta intollerabile dall'A.S.L., la medesima si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti del caso, ponendo a carico dell'appaltatore spese e danni conseguenti, senza eccezione.

Le penali saranno detratte dalle fatture in corso di liquidazione e/o dalla cauzione; qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, il soggetto aggiudicatario dovrà reintegrare il relativo importo entro i termini fissati dall'A.S.L.

Art. 60

(Inosservanze gravi e responsabilità penali)

In caso di 3 (tre) inosservanze gravi delle prescrizioni contrattuali riguardanti il servizio, contestate formalmente alla Ditta e sanzionate secondo quanto previsto all'art. 59, l'A.S.L. si riserva il diritto di dichiarare risolto il contratto con sua deliberazione, senza obbligo di diffida o di altro atto giudiziale, provvedendo come meglio crederà per la continuazione dell'appalto fino alla scadenza contrattuale. L'appaltatore decaduto dovrà risarcire ogni conseguente spesa o danno e sottostare altresì a titolo di penale alla perdita della cauzione prestata sulla quale si potrà rivalere l' A.S.L. stessa. Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli artt. 1655 e seguenti del Codice Civile.

Art. 61

(Responsabilità penale per inadempimento contrattuale)

L'Azienda Sanitaria, una volta che l'aggiudicatario si sia reso inadempiente ex art. 1218 del Codice Civile agli obblighi derivanti dal presente rapporto contrattuale, si riserva di adire l'Autorità Giudiziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 355 del Codice Penale, al fine di reprimere detta inadempienza.

Art. 62

(Responsabilità penale per frode contrattuale)

Qualora l'aggiudicatario, con comportamento fraudolento, non adempia alla fornitura ovvero adempia in dispregio delle clausole d'appalto e delle norme regolatrici delle clausole medesime, l'Azienda Sanitaria si riserva di adire l'Autorità Giudiziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 356 del Codice Penale, al fine di reprimere detto comportamento fraudolento.

Art. 63

(Fallimento o amministrazione controllata)

In caso di fallimento o di amministrazione controllata del soggetto aggiudicatario, l'appalto s'intende senz'altro revocato e l'Azienda Sanitaria provvederà a termini di legge.

TITOLO XIII
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Art. 64
(Contenzioso)

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione del presente capitolato o nell'esecuzione del contratto le parti, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, si impegnano ad esperire un tentativo di composizione, applicando i procedimenti previsti dagli artt. 208 (Transazione) e 206 (Accordo bonario) del Codice dei Contratti.

Le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente appalto possono essere deferite ad arbitri; in tal caso si applicano le disposizioni di cui art. 209 del Codice dei Contratti.

Art. 65
(Foro competente)

Per ogni controversia le parti riconoscono come foro competente il Foro di Torino.

Le richieste di chiarimenti relative al presente capitolato dovranno pervenire per iscritto entro le ore 12.00 del giorno 31/05/2017 alla S.S. Gestione Approvvigionamento ex ASL TO1 – email: ssgestapprovvigionamento@aslto1.it - pec: logistica-ex-aslto1@pec.aslcittaditorino.it - fax 0115662374.

Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute oltre tale termine.


Il presente capitolato è composto di n. 40 pagine.

Costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso i seguenti allegati:


- sub 1.1 modello per la domanda di partecipazione;
- sub 1.2 modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- sub 1.3 Patto di integrità degli appalti pubblici
- sub 1.4 schema di offerta;
- sub 1.5 D.U.V.RI. preliminare;
- sub 1.6 Elenco personale.

- Parte Seconda “Disciplinare Tecnico” (Allegato n.1).


IL DIRIGENTE RESPONSABILE
S.S. Gestione Approvvigionamento ex ASL TO1 Approvvigionamento e Logistica ex ASL TO1
Ing. Carmelo BAELI



IL DIRETTORE S.C.
S.S. Gestione Approvvigionamento e Logistica ex ASL TO1
Dr.ssa Simona GUERCI



S.C. Approvvigionamento e Logistica ex ASL TO1- Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
Fax 011.5662374 e-mail: ssgestapprovvigionamento@aslcittaditorino.it



Il sottoscritto _____ legale rappresentante

della ditta _____ accetta tutte le

condizioni, nessuna esclusa, contenute nel presente “capitolato speciale d’appalto” e relativi allegati.

Per la Ditta Offerente
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Data e Luogo _____

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 C.C. si intendono specificatamente approvati:

art. 3 (Oggetto dell’appalto), art. 4 (Durata dell’appalto), art. 5 (Importo presunto dell’appalto), art. 6 (Quinto d’obbligo), art. 8 (Criterio di aggiudicazione), art. 13 (Capacità economica e finanziaria), art. 14 (Capacità tecnica), art. 22 (Trattamento dei dati personali), Art. 23 (Riservatezza), art. 24 (Riserva di verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate), art. 25 (Falsità delle dichiarazioni), art. 26 (Offerta economica), art. 27 (Validità delle offerte e prezzi), art. 29 (Composizione del plico), art. 32 (Aggiudicazione), art. 33 (Pari offerte), art. 43 (Spese di pubblicazione e registrazione), art. 46 (Modalità di fatturazione e pagamento dei corrispettivi), art. 47 (Fatturazione e liquidazione a favore di Raggruppamenti Temporanei d’Impresa), art. 49 (Incedibilità dei crediti. Divieto di cessione del contratto), art. 51 (Responsabilità dell’appaltatore), art. 52 (Accertamenti e controlli periodici), art. 53 (Assicurazioni), art. 55 (Norme a tutela dei lavoratori – Clausola sociale), art. 56 (Inadempimenti contrattuali), art. 57 (Acquisti sul libero mercato), art. 58 (Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 Cod. civ.), art. 59 (Penalità), art. 60 (Inosservanze gravi e responsabilità penale), art. 61 (Responsabilità penale per inadempimento contrattuale), art. 62 (Responsabilità penale per frode contrattuale), art. 63 (Fallimento e amministrazione controllata), art. 64 (Contenzioso), art. 65 (Foro competente), nonché tutta la Parte seconda “Disciplinare Tecnico”.

Per la Ditta Offerente
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Data e Luogo _____